

Direzione Generale Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

Segreteria 031.585.9471 - Fax 031.585.9892 dir.gen@asst-lariana.it

Deliberazione n. 1229 del 31 ottobre 2024

OGGETTO: Autorizzazione, dalla data del provvedimento e sino ai 24 mesi successivi (data stimata), all'esecuzione dello studio osservazionale, non interventistico, retrospettivo- prospettico, multicentrico, noprofit **ATLAS** presso la Struttura Complessa di Oncologia e conseguente stipula di contratto.

L'anno 2024 addì 31 del mese di ottobre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale vicario dr.ssa Brunella Mazzei prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario vicario dr. Roberto Pusinelli e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti.

IL DIRETTORE GENERALE vicario

Premesso che la dr.ssa Monica Giordano, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia, coadiuvata dalla dr.ssa Alessia Pastore e dal Data Manager dott.ssa Micol Gilardoni, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dello studio osservazionale, non interventistico, retrospettivo- prospettico, multicentrico, no-profit ATLAS dal titolo "Studio retrospettivo-prospettico osservazionale multicentrico sulla determinazione delle alterazioni molecolari nei pazienti con nuova diagnosi di carcinoma polmonare", ricerca proposta dal Dipartimento di Oncologia dell'Università degli Studi di Torino con il coordinamento della SCDU Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) San Luigi Gonzaga di Orbassano;

riscontrato che in data 21 febbraio 2024 il Comitato Etico Territoriale Interaziendale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, identificato come Comitato Etico Coordinatore (CEC) per l'Italia, ha espresso parere favorevole all'esecuzione dello studio osservazionale, retrospettivo- prospettico, multicentrico, no-profit ATLAS presso il Centro Coordinatore, SCDU Oncologia Medica dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;

tenuto conto che in data 23 aprile 2024 (Reg. Ufficiale/ uscita n. 0029321) il Direttore Sanitario ha dichiarato la fattibilità locale dello studio osservazionale, non interventistico, retrospettivo- prospettico, multicentrico, no-profit ATLAS presso la SC di Oncologia;

considerato che la Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico Territoriale Lombardia 5 con comunicazione del 4 giugno 2024 (nota acquisita agli atti con protocollo ingresso n. 0045552 del 1º luglio 2024) ha preso atto del Parere Unico già espresso dal CEC;

viste:

- la deliberazione n. 106 del 5/2/97 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto che deve essere, caso per caso, stipulato al fine di disciplinare i rapporti con la ditta interessata all'esecuzione della sperimentazione clinica;
- le deliberazioni n. 496 del 17/11/99 e 329 del 22 maggio 2002 con le quali sono state approvate le linee guida di carattere amministrativo in materia di sperimentazioni cliniche;
- le deliberazioni n. 241 del 17/5/00 e n. 248 del 18/4/2001 con le quali sono state determinate le modalità di ripartizione e la destinazione d'uso dei proventi derivanti dalla sperimentazione di farmaci e studi clinici, corrisposti dallo sponsor per la copertura delle spese aggiuntive dell'Azienda;

evidenziato, altresì, che l'esecuzione dello studio osservazionale, non interventistico, retrospettivo- prospettico, multicentrico, no-profit ATLAS non comporta nessun onere economico aggiuntivo di spesa in capo all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana né al Servizio Sanitario Nazionale;

dato atto che lo studio osservazionale suindicato dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dal protocollo di studio condotto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e comunque nell'osservanza della legislazione sulla privacy;

atteso che, al fine di partecipare alla ricerca, le Parti hanno convenuto di ricorrere alla sottoscrizione di un Accordo per la regolamentazione del trattamento dei dati;

visto il testo di convenzione concordato tra le Parti e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario vicario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

- 1. di autorizzare, dalla data del provvedimento e sino ai 24 mesi successivi (data stimata), la dr.ssa Monica Giordano, coadiuvata dalla dr.ssa Alessia Pastore e dal Data Manager dott.ssa Micol Gilardoni, ad eseguire lo studio osservazionale, non interventistico, retrospettivo- prospettico, multicentrico, no-profit ATLAS dal titolo "Studio retrospettivo-prospettico osservazionale multicentrico sulla determinazione delle alterazioni molecolari nei pazienti con nuova diagnosi di carcinoma polmonare", ricerca proposta dal Dipartimento di Oncologia dell'Università degli Studi di Torino con il coordinamento della SCDU Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- 2. di approvare il testo convenzionale concordato tra le Parti ed allegato alla presente deliberazione;
- 3. di dare atto:
- a) che per l'esecuzione dello studio osservazionale, non interventistico, retrospettivo- prospettico, multicentrico, no-profit ATLAS, il Dipartimento di Oncologia dell'Università degli Studi di Torino:
- > non prevede alcun contributo economico a favore dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana e/o dello Sperimentatore, né a titolo di corrispettivo, né a titolo di rimborso, né ad altro titolo;
- fornirà a titolo gratuito per tutta la durata dello studio i supporti necessari per la registrazione e la raccolta dati ed altro materiale eventualmente previsto dal Protocollo o comunque necessario allo svolgimento dello stesso;
- dichiara di essere un'istituzione pubblica o ad essa equiparata che opera, nell'ambito della ricerca scientifica e/o sanitaria senza fini di lucro né diretto né indiretto;
- b) che lo studio osservazionale, non interventistico, retrospettivo- prospettico, multicentrico, no-profit ATLAS, finalizzato al miglioramento della pratica clinica e come tale da considerarsi parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali, coerentemente con quanto previsto nel D.M. 30 novembre 2021, si propone come obiettivo primario di ...omissis...;
- c) che saranno arruolati tutti i pazienti con ...omissis... e che abbiano sottoscritto il consenso informato di adesione allo studio. Saranno esclusi i soggetti per i quali siano assenti ...omissis.... Il Centro Sperimentale dovrà arruolare circa n. 60- 70 pazienti;
- d) che i dati necessari alla realizzazione dello studio (...omissis...), estrapolabili dalle cartelle cliniche dei pazienti, verranno raccolti in un database consultabile su piattaforma web protetto da credenziali di accesso. Ad ogni paziente verrà assegnato un codice identificativo al fine di proteggerne i dati sensibili ed individuarne i dati corrispondenti. I dati personali dei pazienti verranno custoditi, archiviati e trattati nel pieno rispetto delle normative in materia di privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 della normativa privacy nazionale vigente, del Codice Deontologico in materia di trattamenti di dati per scopi statistico-scientifici e delle "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008. I dati dei pazienti verranno elaborati in forma anonima e saranno accessibili solo a personale interno ed esterno appositamente incaricato e vincolato ad un obbligo di segretezza in relazione ad ogni informazione appresa nel corso dello studio. Il Responsabile dello studio garantisce, inoltre, di avere messo in atto le misure minime di sicurezza prescritte dalla normativa sopracitata per il trattamento dei dati mediante strumenti elettronici e non, al fine di evitare trattamenti illeciti dei dati. Tutti i risultati dell'analisi comprenderanno solo ed esclusivamente dati aggregati in nessun modo attribuibili, né in modo diretto né in modo indiretto, ai singoli pazienti;

- e) che dall'esecuzione dello studio osservazionale, non interventistico, retrospettivo- prospettico, multicentrico, no-profit ATLAS non deriva nessun onere aggiuntivo di spesa né in capo all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana né al Servizio Sanitario Nazionale; la partecipazione allo studio non comporta alcuna modifica, né aggiunta, né limitazione, rispetto agli esami diagnostici (strumentali e di laboratorio) e alle strategie terapeutiche (sia farmacologiche che non farmacologiche) che ciascun paziente riceverebbe quale parte della normale pratica clinica;
- f) che data la natura osservazionale non è prevista l'accensione di una copertura assicurativa specifica per lo studio, ma ai sensi della Determinazione AIFA del 08.08.2024 è ricompresa nell'ambito della copertura assicurativa prevista per l'attività clinica generale della struttura ove lo studio viene svolto;
- g) che lo studio osservazionale, non interventistico, retrospettivo- prospettico, multicentrico, no-profit ATLAS sarà eseguito dai sanitari, indicati nel deliberato, in orario di servizio i quali dedicheranno indicativamente n. 1 ora/ settimana per la raccolta dei dati;
- h) che lo studio clinico suindicato dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dal protocollo di studio, condotto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e comunque nell'osservanza della legislazione sulla privacy.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO vicario f.to dr. Roberto Pusinelli

IL DIRETTORE GENERALE vicario f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO f.to ing. Maurizio Morlotti

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto

Responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Ardovino Referente per l'istruttoria della pratica: Simona Urbano

Retrospettivo-Prospettico Osservazionale Multicentrico Sulla Determinazione	
Delle Alterazioni Molecolari Nei Pazienti Con Nuova Diagnosi Di Carcinoma	
Polmonare (Atlas)" (di seguito per brevità lo "Studio");	
Lo Sperimentatore coordinatore è la Prof.ssa Silvia Novello;	
3) Il Centro coordinatore è l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;	
4) La dr.ssa Monica Giordano, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia	
dell'Ente con sede operativa in Via Ravona n. 20, 22042 San Fermo della	
Battaglia (Como) , (di seguito "Centro sperimentale"), ha dichiarato la	
propria disponibilità a svolgere lo Studio predetto in conformità alle norme di	
buona pratica clinica e alle normative vigenti, accettando le procedure di	
monitoraggio, audit ed ispezione previste dal protocollo e dalla normativa	
vigente;	
5) L'Ente possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre lo Studio	
in questione;	
6) Lo Studio potrà iniziare successivamente all'emanazione del parere	
favorevole del Comitato Etico competente e atto di autorizzazione alla	
conduzione dello Studio da parte dell'Ente;	
7) Lo Studio sarà condotto in accordo alla normativa vigente in materia di studi	
osservazionali.	
Lo Studio, per quanto applicabile, è finalizzato al miglioramento della pratica	
clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali,	
coerentemente con quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 30 novembre	
2021 " Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici	
di medicinali senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare	
la cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini	
Pagina n. 2 di 10	
1. 	

	registrativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14	
	maggio 2019, n. 52".	
	Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le Parti	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto.	
	Art. 2 - Oggetto	
	Il Promotore affida all'Ente l'esecuzione dello Studio secondo quanto disposto dal	
	protocollo approvato dal Comitato Etico competente.	
-	Lo Studio deve essere condotto in conformità ai principi contenuti nella Convenzione	
	sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, nella Dichiarazione di Helsinki nella versione	
	aggiornata, nelle vigenti regole della Buona Pratica Clinica, e in conformità delle leggi	
	applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché di protezione	
	dei dati personali secondo la normativa vigente. Art. 3 – Sperimentatore Principale	
	e Co-sperimentatori	
	L'Ente identifica nella Dr.ssa Monica Giordano, Direttore del Centro sperimentale (di	
	seguito lo "Sperimentatore Principale") lo sperimentatore responsabile dello Studio	
	presso l'Ente.	
	Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione dello Studio da	
	collaboratori diretti, qualificati in base al protocollo ad intervenire con poteri	
	discrezionali nell'esecuzione di esso (di seguito i "Co-sperimentatori"), nonché dal	
	personale, sanitario e non sanitario, incaricato dall'Ente. I Co-sperimentatori ed altro	
	personale opereranno sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale per gli	
	aspetti relativi allo Studio. I predetti soggetti dovranno essere qualificati per la	
	conduzione dello Studio ed aver ricevuto preventivamente adeguata formazione sul	
	Pagina n. 3 di 10	

protocollo, secondo la normativa vigente, da parte del Promotore; ciascuno di essi	
dovrà aver manifestato la propria disponibilità a partecipare allo Studio. In particolare,	
lo Sperimentatore Principale è tenuto a vigilare sul regolare svolgimento dell'attività	
 dei Co-sperimentatori e dell'altro personale partecipante allo Studio.	
Art. 4 - Durata	
 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione ("Data	
di decorrenza") e rimarrà in vigore sino all'effettiva conclusione dello Studio presso il	
 Centro sperimentale, così come previsto dal Protocollo di Studio, salvo eventuali	
 modifiche concordate tra le Parti.	
 Fermo restando quanto sopra, il presente Contratto produrrà i suoi effetti a seguito del	
rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti.	
Art. 5 - Fornitura credenziali	
Il Promotore, attraverso le modalità specificate nel protocollo, fornisce allo	
 Sperimentatore Principale le credenziali di accesso al portale necessarie per	
 l'inserimento e la raccolta dei dati previsti nello Studio.	
Art. 6 - Contributo scientifico	
Il Promotore garantisce la citazione del contributo dell'Ente nelle sedi o nelle riviste	
scientifiche in cui i risultati saranno riportati o stampati, in maniera proporzionale al	
contributo fornito secondo quanto previsto nel protocollo di studio.	
Art. 7 - Risultati	
I risultati derivanti dall'esecuzione dello Studio sono di proprietà esclusiva del	
Promotore salvo il diritto degli sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne	
riconosciuti autori.	
Il Promotore garantisce che a seguito del presente Contratto non verrà fatto alcun uso	
dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di	
Pagina n. 4 di 10	
1	1

risultati scientifici alla comunità scientifica nazionale o internazionale.	
Art. 8 - Consenso informato	
Lo Sperimentatore Principale si impegna ad ottenere, prima della conduzione dello	
Studio, il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello Studio e il	
consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n.	
679/2016 e del D.Lgs. 196/2013, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.	
A tal fine si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo Studio in	
conformità alle decisioni del Comitato Etico competente.	
Art. 9 - Protezione dei dati personali dei pazienti	
Con riferimento al trattamento dati personali e relativi alla salute dei pazienti, le Parti	
prendono atto dei contenuti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati	
personali n. 679/2016, del D.L.gs. 196/2003 come novellato con D.L.gs. 10/08/2018	
n. 101 e delle indicazioni del Garante Privacy.	
Resta pertanto inteso che ciascuno per gli ambiti di propria competenza:	
a) Titolare del trattamento sarà l'Ente, che compirà ogni operazione di trattamento	
 per il tramite dello Sperimentatore Principale, nominato Delegato del trattamento, in	
conformità al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e	
al D.L.gs. 196/2003 come novellato con D.L.gs. 10/08/2018 n. 101;	
b) parimenti, Titolare del trattamento sarà il Promotore, nell'ambito dei trattamenti	
 che allo stesso competono.	
Entrambe le Parti si impegnano a rispettare le finalità dello Studio e ad osservare	
quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n.	
679/2016, dal D.L.gs. 196/2003 come novellato con D.L.gs. 10/08/2018 n. 101 e si	
danno reciprocamente atto di aver adottato adeguate misure di sicurezza.	
Nel caso di esportazione di dati verso un Paese terzo privo di una legislazione	
Pagina n. 5 di 10	

adeguata, il Promotore si impegna ad adottare adeguate garanzie per la tutela dei dati	
personali e relativi alla salute dei pazienti, ai sensi degli artt. 44 e ss del Regolamento	
Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016.	
L'Ente e il Promotore conserveranno la documentazione inerente la Studio (fascicolo	
permanente "trial master file") per sette (7) anni dalla conclusione dello stesso. Il	
Promotore ha l'obbligo di comunicare all'Ente l'avvenuta scadenza del termine	
dell'obbligo di conservazione. A richiesta del Promotore, dopo lo spirare del termine	
suddetto, le Parti potranno concordare le condizioni di un ulteriore periodo di	
conservazione, rendendo previamente anonimi i dati.	
L'Ente e il Promotore, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, si obbligano	
inoltre a conservare la citata documentazione adottando delle forme di digitalizzazione	
(o dematerializzazione) documentale secondo la normativa applicabile.	
Indipendentemente dal fatto che l'archiviazione della documentazione inerente lo	
Studio riguardi o meno dati personali (di natura particolare o meno), secondo le	
definizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016,	
l'Ente e il Promotore dovranno adottare tutte le misure fisiche e tecniche di cui all'art.	
32 del Regolamento stesso ed effettuare gli eventuali controlli di sicurezza previsti	
dalla normativa vigente, a protezione di dati, informazioni e documenti (sia cartacei	
che elettronici). Il sistema di archiviazione adottato dovrà garantire non solo l'integrità	
dei dati, delle informazioni e dei documenti cartacei ed elettronici, ma altresì la loro	
futura leggibilità per tutto il periodo previsto dall'obbligo di conservazione. Per	
l'espletamento di tale obbligazione, sia il Promotore che l'Ente potranno avvalersi di	
soggetti esterni che gestiscano tale obbligo di archiviazione.	
Il Promotore, l'Ente e lo Sperimentatore Principale devono rispettare le direttive, le	
indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni impartite dal Comitato Etico competente	
Pagina n. 6 di 10	

	e dall'Autorità Competente.	
	Art. 10 – Protocollo ed emendamenti	
	Lo Sperimentatore Principale garantisce l'osservanza del protocollo di studio	
	approvato dal Comitato Etico competente e, nel tempo, di eventuali emendamenti	
	valutati ed approvati dal Comitato Etico medesimo.	
	Art. 11 – Obblighi dello Sperimentatore Principale	
	L'Ente si impegna, per il tramite dello Sperimentatore Principale:	
	a compilare, per ogni soggetto che partecipa allo Studio, le schede (in formato)	
	cartaceo o elettronico) appositamente realizzate dal Promotore e garantisce	
	espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati riportati;	
	a tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche	
	ospedaliere (con i relativi documenti allegati) allo scopo di verificare	
	l'attendibilità dei dati;	
	a conservare e custodire tutta la documentazione relativa allo Studio in un	
	luogo sicuro e per il periodo indicato nel precedente art. 9 "Protezione dei dati	
	personali dei pazienti",.	
	Art. 12 - Monitoraggio	
	L'Ente garantisce l'accesso a personale del Promotore o di Organizzazione da esso	
	delegata, per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa	
	vigente.	
	Art. 13 - Ispezioni	
	L'Ente garantisce l'accesso a personale di Enti regolatori, a scopo ispettivo, secondo	
	quanto previsto dalla normativa vigente.	
	Art.14 Anticorruzione	
	Le Parti s'impegnano ad osservare quanto prescritto dalla legge n. 190/2012 e s.m.i	
-		
	Pagina n. 7 di 10	

Le Parti s'impegnano reciprocamente a informare immediatamente l'altra parte Parte	
circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a	
 rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna	
verifica.	
La violazione di quanto previsto da questa norma costituisce grave inadempimento del	
presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.	
Art. 15 – Norma di rinvio	
Lo Sperimentatore Principale si impegna ad osservare, per tutto quanto non previsto	
dal protocollo di studio, la normativa vigente in materia di studi e sperimentazioni	
cliniche.	
Art. 16– Proprietà dei dati	
Il Promotore ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati e dei risultati derivanti dallo	
Studio.	
Art. 17 – Garanzie di pubblicazione	
Il Promotore, ai sensi della normativa vigente, garantisce la diffusione e la	
pubblicazione dei risultati dello Studio multicentrico, anche in caso di risultati negativi,	
secondo quanto previsto dal protocollo, senza alcun vincolo e garantendo all'Ente	
visibilità proporzionale alla effettiva partecipazione. L'Ente, al fine di non vanificare la	
pubblicazione dei dati dello Studio multicentrico, potrà diffondere e pubblicare i dati	
parziali relativi ai pazienti trattati presso di esso dopo la pubblicazione dei risultati	
globali dello Studio multicentrico.	
L'Ente può utilizzare i dati e risultati dello Studio, del cui trattamento è autonomo	
Titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di	
ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e	
la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore.	
Pagina n. 8 di 10	

Art. 18 - Controversie	
Il presente Contratto è regolato dalla vigente legge italiana; nel caso di controversie	
derivanti dal Contratto, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione	
amichevole, il Foro competente è quello di esecuzione del Contratto.	
Art. 19 - Risoluzione	
 Il Promotore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente Contratto, e	
quindi l'interruzione immediata dello Studio nel caso di violazione da parte dell'Ente,	
 dei termini o degli obblighi assunti con il presente Contratto, nonché di quelli contenuti	
 nel protocollo mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o	
PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del	
ricevimento da parte dell'Ente di detta comunicazione. Nel caso in cui le suddette	
irregolarità nella conduzione dello Studio siano suscettibili di rettifica, il Promotore	
potrà, a sua discrezione, assegnare un termine di 30 (trenta) giorni entro il quale l'Ente	
dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, il	
 Contratto dovrà considerarsi risolto.	
Art. 20 - Recesso	
Ciascuna delle Parti ha il diritto di recedere dal presente Contratto con un preavviso	
scritto di almeno 30 (trenta) giorni con raccomandata A.R. o PEC. Il preavviso avrà	
effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore della comunicazione di	
cui sopra. In caso di recesso, qualsiasi sia la Parte che lo decida, il Promotore	
manterrà la piena proprietà sui dati raccolti fino al momento del recesso e l'Ente avrà	
l'obbligo di fornire al Promotore tutti i dati divenuti disponibili fino alla data del recesso.	
Art. 21 Aspetti fiscali	
Il presente Contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale secondo la	
 normativa vigente.	
Pagina n. 9 di 10	
i agina 11. 3 di 10	
1	İ

L'imposta di bollo è a carico del Promotore ed è assolta in modo virtuale dallo stesso	
(Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1- del 4/07/1996 - prot.	
93050/96).	
 Il presente Contratto è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di	
registrazione sono a carico esclusivo della Parte che la richiede.	
Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.	
 Per il Promotore	
 Il Direttore del Dipartimento	
Prof. Cristian Fiori	
La Dirigente del Polo di Medicina	
 Dr.ssa Antonella Trombetta	
Per l'Ente	
 Il Direttore Generale	
Dott. Luca Filippo Maria Stucchi	
Pagina n. 10 di 10	